Conto corrente con la Posta | Anno 87° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Sabato, 30 novembre 1946 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 346.
Riammissione in servizio effettivo di militari e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A parziale deroga delle disposizioni dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, i sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri che siano richiamati o trattenuti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, a domanda, se in possesso dei requisiti prescritti, ottenere la riammissione in servizio effettivo nell'Arma, prescindendo dallo stato di celibe o di vedovo senza prole e dal limite del trentesimo anno di età, purchè non sia stato superato alla data dell'ultimo richiamo o del trattenimento alle armi il 35° anno di età.

La riammissione in servizio effettivo dell'indicato personale è da operarsi in corrispondenza alle vacanze esistenti nei rispettivi gradi del ruolo organico del servizio effettivo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma.

Art. 2.

Il presente decreto avrà efficacia fino a sei mesi dalla data della firma del trattato di pace.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 180. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 347.

Modificazioni all'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'esercito.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

L'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti di leva arruolati sono personalmente obbligati al servizio militare dal giorno dell'arruolamento sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 45° anno di età, salvo, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, il disposto delle leggi che particolarmente li riguardano ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — GULLO — CORBINO — MICHELI — CINGOLANI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 179. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 348.

Regolamento dei pagamenti di merci esportate verso i Paesi alleati e di servizi forniti ai Governi alleati per la esportazione delle merci stesse.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 586, concernente la regolazione dei pagamenti e delle riscossioni in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso i Paesi alleati;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, contenente disposizioni circa i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Sentito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro per il tesoro e del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I pagamenti delle somme dovute ai fornitori italiani in corrispettivo delle merci acquistate ed esportate direttamente dai Governi alleati nonchè di quelle dovute per le lavorazioni in commissione per conto degli Alleati stessi per merci esportate, e dai suddetti Governi non effettuati direttamente, saranno eseguiti dall'Istituto nazionale per il commercio estero, quale ente delegato dell'Amministrazione statale, con conseguente obbligo di rendiconto.

Allo scopo sopra indicato è autorizzata, a carico di apposito capitolo del bilancio di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, l'emissione di ordini di accreditamento a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 2.

A carico del capitolo indicato nell'art. 1 è altresì autorizzata l'emissione di appositi ordini di accreditamento a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero, per il pagamento di spese commerciali (trasporto, custodia, diritti doganali, assicurazione, commissione a favore dell'Istituto stesso, ecc.) dovuti per le operazioni relative alle merci di cui al precedente articolo e non effettuati dai Governi alleati.

Anche per tali ordini di accreditamento l'Istituto nazionale per il commercio estero è da considerare ente delegato dell'Amministrazione statale, con relativo obbligo di rendiconto.

Art. 3.

I pagamenti per le forniture di cui all'art. 1 e per le spese commerciali ad esse inerenti di cui all'art. 2 del presente decreto, sono effettuati dall'Istituto nazionale per il commercio estero su presentazione di dichiarazioni da parte dei Governi alleati o degli uffici od enti da essi delegati, contenenti gli estremi relativi alla fornitura, con l'indicazione delle merci acquistate e spedite, delle spese relative, dell'importo dei pagamenti già eseguiti direttamente a cura delle Autorità alleate e del residuo ancora da corrispondere.

Tali estremi in mancanza della dichiarazione di cui al presente comma potranno eccezionalmente risultare dalle fatture del fornitore, regolarmente vistate dalle Autorità alleate competenti.

Art. 4.

Per gli adempimenti derivanti dalla applicazione del presente decreto, non si applicano le norme sulla contabilità generale dello Stato.

Gli adempimenti stessi sono soggetti alla vigilanza e al riscontro del Ministero del tesoro.

Restano ferme le disposizioni vigenti per quanto riguarda il controllo della Corte dei conti sugli ordini di accreditamento e sui relativi rendiconti.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione e l'applicazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dela Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — CORBINO — CAMPILLI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 189. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 settembre 1946, n. 349.

Istituzione della Commissione consultiva per le assicurazioni private.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regio decreto legge 29 maggio 1944, n. 155, che istituisce un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e per il commercio, di intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita una Commissione consultiva per le assicurazioni private presieduta dal Sottosegretario di Stato per il commercio, e composta di due sezioni: una per l'esame delle questioni relative alle assicurazioni sulla vita e alle capitalizzazioni ed una per l'esame delle questioni relative alle assicurazioni contro i danni. Le due sezioni si riuniscono e deliberano in assemblea plenaria quando debbano pronunziarsi sopra un argomento di interesse comune.

Art. 2.

Oltre al Sottosegretario, presidente, fanno parte di entrambi le sezioni i seguenti membri:

1) il capo dell'Ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e del commercio;

2) un rappresentante del Ministero del tesoro;

3) un rappresentante del Ministero delle finanze;

4) il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

5) un rappresentante delle imprese private che esercitano la sola riassicurazione;

6) un rappresentante degli agenti di assicurazione;

7) un rappresentante del personale dipendente dagli istituti e dalle imprese di assicurazione;

8) due persone particolarmente competenti nelle discipline tecniche e giuridiche interessanti le assicurazioni.

Fanno inoltre parte della prima sezione:

1) il capo della divisione che tratta gli affari relativi alle assicurazioni sulla vita nell'Ispettorato delle assicurazioni private;

2) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) due rappresentanti delle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita umana.

Sono assegnati alla seconda sezione, in aggiunta ai membri indicati nel primo comma del presente articolo:

1) il capo della divisione che tratta gli affari relativi alle assicurazioni contro i danni nell'Ispettorato delle assicurazioni private;

2) il direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali;

3) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

4) un rappresentante delle imprese esercenti le assicurazioni trasporti;

5) due rappresentanti delle imprese esercenti le altre assicurazioni contro i danni;

6) un rappresentante degli industriali;

7) un rappresentante degli armatori;

8) un rappresentante degli agricoltori;

9) un rappresentante dei commercianti.

Tutti i membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio che nomina altresì un supplente per ciascuno di essi e un vice presidente per ciascuna delle due sezioni, scelto tra i rispettivi componenti.

Art. 3.

La Commissione si riunisce in assemblea plenaria o in separate sezioni ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunità o ne sia richiesto dal Ministro.

Per la trattazione di speciali argomenti il Ministro può chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato esperti di particolare competenza nonchè i rappresentanti di altre Amministrazioni interessate.

Il servizio di segreteria è disimpegnato da funzionari dell'Ispettorato delle assicurazioni private.

Art. 4.

La Commissione è organo consultivo del Ministero dell'industria e del commercio per la materia relativa alle assicurazioni private.

La richiesta di parere della Commissione è obbligatoria:

1) sulla concessione di nuove autorizzazioni all'esercizio delle assicurazioni private;

2) sugli investimenti delle riserve e delle cauzioni per i quali sia richiesta l'autorizzazione ministeriale;

3) sugli svincoli totali delle attività destinate a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni;

4) sulla revoca di autorizzazione, la decadenza ed il divieto di operare nonchè sulla liquidazione delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il Ministro può chiedere il parere della Commissione stessa sui disegni di legge e di regolamenti concernenti le assicurazioni private e su ogni altra questione concernente l'esercizio delle assicurazioni stesse che egli ritenga opportuno sottoporre all'esame della Commissione.

Art. 5.

E' abrogato il regio decreto-legge 29 maggio 1944, n. 155.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 190. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 350.

Aumento dei contributi obbligatori a favore dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e incremento dell'attività assistenziale dell'Istituto stesso.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605; il regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 75; la legge 2 giugno 1930, n. 733; il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418; la legge 20 giugno 1935, n. 1250; il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1940, ed il regio decreto legge 30 settembre 1938, n. 1733;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il contributo obbligatorio dovuto dagli iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali è elevato, per tutte le categorie, al 3 % degli stipendi e dei salari.

Gli Enti locali, i cui personali sono iscritti all'Istituto medesimo, sono tenuti al versamento di un eguale contributo.

Art. 2.

L'Istituto provvede, oltre ai compiti assistenziali previsti dalla legislazione vigente, all'assistenza sanitaria degli iscritti, del coniuge, dei figli minorenni od inabili al lavoro e dei genitori conviventi a carico.

Le norme relative a questa forma di assistenza saranno stabilite con apposito regolamento.

Art. 3.

Sono obbligatoriamente iscritti all'I.N.A.D.E.L. i dipendenti non di ruolo degli Enti locali. Per tale categoria d'iscritti, che avrà diritto alla sola assistenza sanitaria, il contributo è fissato nella misura dell'1 % sull'intero emolumento annuo lordo. Gli Enti locali sono tenuti al versamento di un uguale contributo.

Art. 4.

La misura dei contributi di cui agli articoli precedenti potrà essere variata con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 177. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 351.

Concessione di un contributo straordinario all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione da parte dello Stato all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, di un contributo straordinario di L. 21.000.000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1946-47.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 201. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 352.

Collocamento nella posizione fuori ruolo, per prestare servizio anche presso il Ministero del tesoro di funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i regi decreti 25 agosto 1940, n. 1440, 6 marzo 1941, n. 135 e 14 novembre 1941, n. 1515, con i quali furono fissati le modalità e i limiti per il collocamento fuori ruolo del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e la devoluzione delle sue attribuzioni al Ministero del tesoro;

Ritenuta l'opportunità che funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, collocati fuori ruolo presso l'ex Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, possono continuare a prestare servizio presso il Ministero del tesoro nella stessa posizione di fuori ruolo;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

I funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste possono essere collocati fuori ruolo per prestare servizio, oltre che presso gli Enti elencati nell'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1440, modificato con regio decreto 6 marzo 1941, n. 135, anche presso il Ministero del tesoro, nei limiti stabiliti dal citato regio decreto 25 agosto 1940, n. 1440.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

SEGNI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 188. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 ottobre 1946, n. 353.

Variazioni al decreto luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 252, concernente modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 5 maggio 1941, n. 370, concernente il riordinamento dei servizi e dei ruoli del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 252, con il quale furono apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato generale suddetto;

Visto l'art. 1, n. 3, del regio decreto 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 252, con il quale vennero apportate modificazioni all'art. 3 del regio decreto 5 maggio 1941, n. 370, è a sua volta modificato come segue:

« Il Consiglio di amministrazione chiamato a pronunciarsi sui provvedimenti riguardanti il personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è presieduto dal Ministro, e in caso di assenza o di impedimento, dal Sottosegretario di Stato, ovvero dal funzionario più elevato di grado o più anziano.

Del Consiglio di amministrazione fanno parte il direttore generale, un funzionario amministrativo ed un funzionario tecnico di grado non inferiore al quinto ed il capo del personale.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale o quando questi funzioni da presidente, il direttore generale medesimo sarà sostituito da un funzionario amministrativo o tecnico di grado non inferiore al quinto, ed il capo del personale da un funzionario amministrativo di grado non inferiore al sesto. I due funzionari amministrativo e tecnico di grado non inferiore al quinto, saranno sostituiti, in caso di assenza o di impedimento, da funzionari di pari grado dei ruoli rispettivi.

Un funzionario amministrativo di gruppo *A*, di grado non inferiore all'ottavo, eserciterà le funzioni di segretario ».

Immutate permangono le disposizioni di cui ai regi decreti 14 ottobre 1932, n. 1516, 18 ottobre 1934, n. 1782 e 1° luglio 1937, n. 1393, in quanto non contrastino con quelle del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FERRARI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 192. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946.

Nomina del commissario straordinario nella Stazione sperimentale di batteriologia agraria di Crema.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 15 luglio 1917, n. 1226, relativo alla erezione in ente morale della Stazione sperimentale di batteriologia agraria di Crema;

Visto il decreto del Prefetto di Cremona in data 3 maggio 1946, n. 1380, con il quale il prof. Carlo Arnaudi veniva nominato commissario della predetta Stazione;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il commissario prefettizio con altro di nomina governativa;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il prof. Amedeo Consolini, capo dell'Ispettorato agrario compartimentale per la Lombardia, è nominato commissario straordinario della Stazione sperimentale di batteriologia agraria di Crema.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e andrà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1946
Registro Ministero agricoltura e foreste n. 17, foglio n. 231

(3853)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1946.

Prezzo di vendita dei fascicoli a stampa contenenti descrizioni e disegni di brevetti per invenzioni industriali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 35 e 105 del testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali, approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

Considerato l'aumento verificatosi nei costi di riproduzione dei disegni, di composizione tipografica, di riproduzione in fotolito delle tavole di disegno, di revisione delle prove di stampa, di carta ed altre relative ai fascicoli stampati contenenti la descrizione ed i disegni dei brevetti per invenzioni industriali;

Ritenuto che occorre aggiornare, adeguandolo ai maggiori costi, il prezzo di vendita dei suddetti fascicoli;

Decreta:

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il prezzo di vendita di ogni esemplare dei fascicoli stampati a cura del Ministero dell'industria e del commercio, contenenti le descrizioni ed i disegni dei brevetti per invenzioni industriali, è fissato nella misura unica di lire quarantacinque.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

(3889)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1946.

Determinazione del salario medio giornaliero a carattere nazionale nei confronti dei lavoratori soci delle cooperative e carovane barrocciai, vetturini e ippotrasportatori, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari;

Visto l'accordo stipulato il giorno 5 ottobre 1946 tra i rappresentanti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i rappresentanti del Sindacato nazionale barrocciai, per la fissazione di un salario medio convenzionale a carattere nazionale e dei periodi di occupazione media mensile per barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e carovane;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari le cooperative e carovane barrocciai, vetturini e ippotrasportatori sono suddivise nelle seguenti quattro classi, in base alla popolazione dei vari centri presso cui le stesse hanno sede.

Il salario medio convenzionale è fissato nell'importo indicato a fianco di ciascuna classe:

1ª classe centri con popolazione superiore ai 350.000 abitanti, L. 185;

2ª classe - centri con popolazione da 250.000-350.000 abitanti, L. 170;

3ª classe - centri con popolazione da 50.000-250.000 abitanti, L. 155;

4ª classe - centri con popolazione fino a 50.000 abitanti, L. 130.

Art. 2.

Con separati decreti saranno approvati i periodi di occupazione media che saranno stabiliti di comune accordo tra le sedi provinciali dell'I.N.P.S. e le rappresentanze locali delle cooperative e carovane barrocciai.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1946.

Roma, addì 15 ottobre 1946

p. *Il Ministro*: CASSIANI

(3878)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1946.

Trasformazione della procedura di liquidazione della Cassa agraria di prestiti di San Bartolomeo in Galdo (Benevento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei soci in data 30 gennaio 1938, con cui venne stabilito lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa agraria di prestiti di San Bartolomeo in Galdo;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 27 settembre 1941, con il quale il sig. Pasquale Lepore venne nominato liquidatore della suddetta azienda, ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che il sig. Lepore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e, ritenuta altresì la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa agraria di prestiti anzidetta con quella speciale prevista dal titolo 7°, capo 3°, del sopraccennato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di prestiti di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il sig. rag. Antonio Lonardo fu Paolo è nominato commissario liquidatore ed i signori Antonio Monaco di Alfredo, Giuseppe Cocca fu Giovanni e geom. Luca Colatruglio di Pietro sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di San Bartolomeo in Galdo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3851)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1946.

Sostituzione del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Vigevano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto Ministeriale in data 20 maggio 1946, con il quale i signori gr. uff. rag. Silvio Gagliardone fu Pietro ed Enrico Gilardi fu Giacomo vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Vigevano;

Considerato che i predetti signori hanno rassegnato le dimissioni dalle rispettive cariche e che occorre provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

I signori geom. Francesco Cotta Ramasino di Battista e ing. Firmino Bertone fu Luigi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Vigevano, ente morale, con sede in Vigevano (Pavia), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3860)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Pesaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto in data 24 settembre 1944, con il quale il Prefetto della provincia di Pesaro ha nominato

l'avv. Giulio Giovanelli commissario straordinario della Cassa di risparmio di Pesaro;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

I signori avv. Giovanelli e rag. Giuseppe Massarini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Pesaro, ente morale con sede in Pesaro, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3858)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della parrocchia dei SS. Fabiano e Sebastiano, nella frazione Viarago del comune di Pergine Valsugana (Trento).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 27 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1944, registro n. 5, foglio n. 284, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto dell'Arcivescovo di Trento in data 11 febbraio 1943, col quale fu eretta la parrocchia dei SS. Fabiano e Sebastiano, in frazione Viarago del comune di Pergine Valsugana (Trento);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 27 settembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Trento in data 11 ottobre 1946, n. 34872, div. I;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 27 settembre 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Trento, in data 11 febbraio 1943, relativo all'erezione della parrocchia dei SS. Fabiano e Sebastiano, in frazione Viarago del comune di Pergine Valsugana (Trento).

Il Prefetto di Trento è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(3831)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della parrocchia di Santa Maria Maddalena Penitente, in frazione Preore del comune di Ragoli (Trento).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 27 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre stesso anno, registro n. 5, foglio n. 120, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto dell'Arcivescovo di Trento, in data 17 luglio 1943, col quale fu eretta la parrocchia di Santa Maria Maddalena Penitente, in frazione Preore del comune di Ragoli (Trento);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 27 settembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Trento in data 1° ottobre 1946, n. 34871, div. I;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto:

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 27 settembre 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Trento in data 17 luglio 1943, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria Maddalena Penitente, in frazione Preore del comune di Ragoli (Trento).

Il Prefetto di Trento è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(3833)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1946.

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Castellarano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'eser-

cizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta la opportunità di affidare temporaneamente ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Castellarano, con sede in Castellarano (Reggio Emilia);

Decreta:

Il geom. Manlio Lazzarini è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Castellarano, con sede in Castellarano, con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3857)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Gullo Paolo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » del 2 luglio 1946, n. 145.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N 17-946 decisioni — N. 98-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 11 del mese di ottobre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Gullo Paolo di Giuseppe e di Marianna Gallegra, nato a Termini Imerese il 19 aprile 1902, residente e domiciliato in Genova, via Pia, villa Raggio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . . Ritenuto che il confidente . . . non è il ricorrente Gullo Paolo di Giuseppe . . . e che quindi trattasi, nella specie, di semplice omonimia . . .

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto ed applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso presentato da Gullo Paolo e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 1946, n. 145.

Roma, addì 31 ottobre 1946

La Commissione
T. CATALDI - A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(3841)

Esito del ricorso presentato da Rambaldi Angelo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » del 2 luglio 1946, n. 145.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 15-946 decisioni — N. 134-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 30 del mese di ottobre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Rambaldi Angelo fu Giuseppe e di Gandolfi Anna, nato a Ravenna il 21 novembre 1884 e domiciliato in Milano, via Pattari n. 3, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto ed applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso presentato da Rambaldi Angelo, tendente ad ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 1946, n. 145.

Roma, addì 30 ottobre 1946

La Commissione
T. CATALDI - A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(3839)

Esito del ricorso presentato da Venuti Luigi avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » del 2 luglio 1946, n. 145.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 16-946 decisioni — N. 28 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 31 del mese di ottobre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Venuti Luigi fu Luigi e fu Neri Nevia, nato a Cittaducale il 21 giugno 1906 ed abitualmente domiciliato in Roma, via Trapani n. 12, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Poichè dunque devè ritenersi che egli non fu mai confidente dell'O.V.R.A.

LA COMMISSIONE

Visto ed applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso presentato da Venuti Luigi e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 1946, n. 145.

Roma, addì 31 ottobre 1946

La Commissione
T. CATALDI - A. SCIAUDONE - F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(3840)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO DELL'ALIMENTAZIONE

Provvedimento relativo ai prezzi del lievito per panificazione

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, l'Alto Commissariato dell'alimentazione emana la seguente disposizione relativa ai prezzi del lievito per panificazione prodotto con melasso della campagna di produzione 1946-1947:

1. — Italia settentrionale:

a) lievito compresso, lire 85 al chilo;

b) lievito secco (umidità massima 7 %), lire 340 al chilo:

I prezzi s'intendono per merce posta su veicolo stabilimento di produzione, imballo incluso, imposta generale sull'entrata esclusa.

2. — Lazio, Campania e Puglie (lievito compresso):

a) Lazio, lire 87 al chilo;

b) Campania, lire 93 al chilo;

c) Puglie, lire 95 al chilo.

I suddetti prezzi s'intendono per merce posta su veicolo franco stabilimento di produzione, imballo escluso, imposta generale sull'entrata escluse.

I prezzi del lievito per le fasi di scambio successive alla produzione saranno determinati localmente in base alle norme vigenti

I prezzi decorrono dal 1° novembre 1946.

(3884)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Latina a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Latina è autorizzato, col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3154 del 12 ottobre 1946; importo del mutuo: L. 6.000.000.

(4010)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Caserta a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 15 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Caserta, di un mutuo di L. 16.236.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3916)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cuneo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 14 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Cuneo, di un mutuo di L. 83.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3914)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pistoia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 21 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Pistoia, di un mutuo di L. 3.600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3915)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 17.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1943, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5% 1949, serie A, n. 715, di L. 2000 capitale nominale, intestato al Convitto nazionale Maria Luigia di Parma (Cassa indennità inservienti), col pagamento degli interessi in Parma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 20 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(2894)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 19.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Estremi delle ricevute smarrite:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 455 — Data: 14 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Luporini Olga Graziana fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50% 1934, nominativi 1 — Capitale L. 3300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 118 — Data: 11 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Moretti Settimio di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50% 1934, nominativi 1 — Capitale L. 11.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 276 — Data: 21 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Rocchi Egidio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50% 1934, nominativi 1 — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2609 — Data: 11 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ric. di Roma — Intestazione: Banco di Roma, filiale di Roma — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50% 1934, nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1040 — Data: 12 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Torre Andrea fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, al portatore 5 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 248 mod. A — Data: 17 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Ceccarelli Riego fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, nominativi 5 — Rendita L. 483.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9892 mod. 1 C. R. — Data: 7 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Cravetto Bollino Aida — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, al portatore 14 — Capitale L. 60.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4410 — Data: 29 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Magnaschi Giovanni fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, al portatore 4 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3273 — Data: 7 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev.

di Roma — Intestazione: Lombardi Gina fu Edoardo — Titoli del Debito pubblico: rendita 5%, nominativi 1 — Capitale L. 18.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2051 — Data: 10 luglio 1943 — Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Neuhas Anna Maria di Andrea — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50%, nominativi 1 — Rendita L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 158 — Data: 15 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Torricini Gina fu Angiolo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 — Data: 25 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Livorno — Intestazione: Bachini Bruna di Quintilio — Titoli del Debito pubblico: redimibile, al portatore 2 — Capitale L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2412 — Data: 23 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Amirante Salvatore fu Mariano — Titoli del Debito pubblico: redimibile 5%, nominativi 1 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 371 — Data: 14 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Placella Renato — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, nominativi 1 — Rendita L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 — Data: 31 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev di Roma — Intestazione: Picone Ferdinando fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1902, nominativi 1 — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 — Data: 13 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Varese — Intestazione: Caravati Emilia fu Tranquillo — Titoli del Debito pubblico: rendita 5%, nominativi 1 — Rendita L. 190

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 — Data: 12 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caltanissetta — Intestazione: Augeri Giuseppe fu Stanislao — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50% 1934, nominativi 1 — Capitale L. 10.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4594 — Data: 5 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev di Roma — Intestazione: Mezzadri Valter di Umberto — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali, nominativi 1 — Capitale L. 3000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3519 — Data: 5 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Conti Vincenzo fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 804 — Data: 31 ottobre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. — Intestazione: Bonci Serafino fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: rendita 5%, nominativi 1 — Rendita 34.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6372 — Data: 26 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev — Intestazione: Bellini Francesco fu Savino — Titoli del Debito pubblico: rendita 5%, al portatore 7 — Capitale L. 35.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8488 — Data: 22 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Masciello Antonio di Carmine — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24928 — Data: 21 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Esposito Elisabetta — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 147 — Data: 13 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Lombardi Elisa in Bruschi fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50%, nominativi 2 — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 261 — Data: 23 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Motta Carmine fu Emilio — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50%, nominativi 1 — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1825 — Data: 13 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Viscusi Antonio fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50%, nominativi 5 — Rendita L. 332,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 121 — Data: 21 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Simone Giuseppe fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50%, nominativi 3 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 122 — Data: 21 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Simone Giuseppe fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50%, nominativi 6 — Capitale L. 55.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 — Data: 21 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Simone Giuseppe fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: redimibile 5%, al portatore 12 — Capitale L. 10.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 496 — Data: 3 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Civale Pisani Giuseppe di Francesco — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, nominativi 1 — Rendita 136,50

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 313 mod. 1 *C. R.* — Data: 26 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Pietro Villani fu Nunzio — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 626 mod. 1 *C. R.* — Data: 8 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Volontà Teresa fu Vittore — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, al portatore 2 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 426 mod. 1 *C. R.* — Data: 26 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Gallina Francesco fu Vito Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906 al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3206 mod. 1 *C. R.* — Data: 31 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Di Pentima Amatucci Silvestro fu Silvestro — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 573 — Data: 12 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Fanfani Angelo fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, al portatore 6 — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2075 *I* — Data: 1° luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rieti — Intestazione: Ferroni Nemesio di Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 7700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Selvi Giuseppe fu Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale Capitale L. 400

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40007 — Data: 19 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Lombari Antonio fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale Capitale L. 36.100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(2897)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

E' stata chiesta la rinnovazione, per esaurimento, delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	374819	Fabbriceria parrocchiale di Cafarile (Milano)	35 —
Id.	166926	Benefizio parrocchiale dei Santi Biagio e Siro in Casarile (Milano)	252 —
Id.	31777	Cappella di Nostra Signora della Neve nella parrocchia di S. Gregorio in Stellanello (Genova)	3,50
Id.	192688	Quinto Mansionariato di Bovino (Foggia)	231 —
Id.	713922	Arciconfraternita di S. Antonio di Padova in Montesarchio (Benevento)	3,50
Id.	507042	Come sopra	45,50
Id.	682652	Come sopra	3,50
Id.	418095	Come sopra	7 —
Id.	405983	Come sopra	14 —
Id.	327757	Come sopra	28 —
Id.	275169	Rovera Natalino, domiciliato a Ivrea	42 —
Id.	396335	Come sopra	77 —
Id.	397795	Come sopra	59,50
Id.	402287	Come sopra	35 —
Id.	407824	Come sopra	14 —
Id.	462431	Come sopra	7 —
Id.	474495	Come sopra	35 —
Id.	163645	Fabbriceria parrocchiale di Poiano (Verona)	171,50
Id.	179660	Come sopra	21 —
Id.	366856	Beneficio coadiutoriale di S. Pietro in Monastero (Verona)	7 —
Id.	397647	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Andrea Apostolo di Orti, in Bonavigo (Verona)	10,50
Id.	103290	Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, in Salionze	45,50
Id.	148050	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, in Salionze	45 50
Id.	154059	Beneficio parrocchiale della Chiesa di Sanguinetto (Verona)	7 —
Id.	510186	Beneficio coadiutoriale di S. Lucia di Montecuccolo	73,50
Id.	415775	Beneficio parrocchiale di Sermione (Brescia)	17,50
Id.	455433	Beneficio parrocchiale di S. Martino di Larise (Verona)	49 —
Id.	457412	Commissaria Sartori, in S. Michele Extra	66,50
Id.	147880	Gallizio Maria Sofia di Francesco, moglie di Taniotti Giovanni Annibale, dom. in Rossa (Novara)	539 —
Id.	539954	Vallino Maria fu Giovanni Battista, dom. in Torino, vincolata	276,50
Id.	639699	Davico Luigia Rosa di Giacomo, dom. a Demonte (Cuneo), vincolata	350 —
Id.	323449	Asilo infantile di Valle Mosso (Novara)	7 —
Id.	11689	Cappella di S. Bernardo di Constants	17,50
Id.	177462	Cappella dell'Addolorata, Torino	14 —
Id.	174194	Beneficio coadiutoriale della B. V. del Carmine, in Melezet (Torino)	280 —
Id.	295080	Confraternita della Misericordia di Monte S. Savino (Arezzo)	14 —
Id.	771897	Mensa arcivescovile di Amalfi	10,50
Id.	114095	Chiesa matrice di Ferla (Siracusa)	255,50
Id.	210673	Vismara Giancarlo di Antonio, dom. in Milano	70 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	322116	Donofri Michele fu Carmine, dom. a Briola (Potenza) . .	87,50
Id.	617854	Anglani Vincenza Matilde di Alessandro, dom. ad Ostuni (Lecce)	374,50
Id.	440121	Papetti Maria di Marco, dom. a Mediglia di Melegnano (Milano)	52,50
Id.	744350	Dusio Lillina di Ulisse, dom. a Frabosa Soprana (Cuneo) . .	525 —
Id.	681150	Salamone Luigi fu Placido, dom. a Mistretta (Messina) . .	7 —
Id.	403934	Gallo Amalia fu Ferdinando, dom. a Minori (Salerno) . .	10,50
Id.	345860	Costa Rosa di Benedetto, dom. a Genova	2.100 —
Id.	279437	Levati Rinaldo di Francesco, dom. in Genova	402,50
Id.	501105	Orfanotrofio di Maria SS.ma del Carmine, in Bari . . .	371 —
Id.	163968	Magaldi Giovanni di Giovanni, dom. a S. Costantino di Rivello (Potenza)	196 —
Id.	177211	Bartolomeo Teresa di Crescenzo, moglie di Miele Giuseppe di Angelo, dom. a Formia (Caserta), vincolata	2.170 —

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 12 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(2376)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del presidente della Commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, in sostituzione di altro dimissionario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti i propri decreti in data 11 marzo ed 11 settembre 1946, relativi alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con decreti Presidenziali 1° settembre 1945 e 2 maggio 1946;

Ritenuto che il dott. Ferdinando Rocco ha chiesto di essere esonerato dall'incarico di presidente della detta Commissione, e che in di lui sostituzione il Presidente del Consiglio di Stato ha designato il presidente di sezione dott. Renato Malinverno;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Decreta:

Il dott. Renato Malinverno, presidente di sezione del Consiglio di Stato, è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Ferdinando Rocco, dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CAPPA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1946
Registro Presidenza n. 3, *foglio n.* 349. — FERRARI

(4009)

CORTE DEI CONTI

Concorso per titoli a 40 posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di revisione (gruppo B) della Corte dei conti, riservato ai reduci.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il Regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856, convertito nella legge 29 novembre 1941, n. 1338, concernente il riassetto dei servizi della Corte dei conti;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, recante norme per l'applicazione del citato regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856;

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923 n. 2960, ed i successivi provvedimenti di modifica;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942 n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il proprio decreto in data 24 aprile 1942 col quale vennero riservati n. 40 posti nel grado di vice revisore (grado 11° - gruppo *B*) ai sensi e per gli effetti di cui al citato regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 83094 del 15 ottobre 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 40 posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di revisione (gruppo *B*) della Corte dei conti, riservato, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, a favore:

a) di coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando emanato con decreto presidenziale in data 24 aprile 1942 e la scadenza del termine utile alla presentazione delle domande di ammissione al concorso, si siano trovati sotto le armi, nonchè di coloro che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano avuto la possibilità di produrre la domanda di partecipazione al concorso stesso;

b) dei combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione.

Art. 2.

I concorrenti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, debbono avere compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non avere superato il 40° ed essere inoltre in possesso di uno dei titoli di studio riconosciuti idonei per l'ammissione nelle carriere di gruppo *B* delle Amministrazioni statali.

Per coloro che furono colpiti dalle leggi razziali non verrà computato, agli effetti del limite anzidetto, il lasso di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è elevato a quarantaquattro anni a favore dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della campagna in A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè a favore dei decorati al valore militare e dei promossi per merito di guerra.

Il limite di cui al capoverso del presente articolo è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le predette elevazioni del limite di età sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 dovranno dimostrare, per quanto riguarda il requisito dell'età, di essersi trovati, alla data del 24 aprile 1942, nelle condizioni previste dall'art. 2 del bando di concorso emanato nella stessa data producendo altresì, ove necessario, i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione dei limiti d'età ivi stabiliti, secondo le disposizioni allora vigenti, in quanto applicabili.

Si prescinde da ogni limite di età per i concorrenti che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e per i concorrenti che, facendo parte del personale non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 12 e rivolta al Presidente della Corte dei conti, dovrà essere presentata al Segretariato generale della Corte stessa entro i 90 giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 dovranno provare con idonea documentazione:

a) di essersi trovati nel periodo intercorrente fra la pubblicazione del bando di concorso emanato con decreto del Presidente della Corte dei conti del 24 aprile 1942 e la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso, nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

b) di essere in possesso dei titoli necessari per la partecipazione al presente concorso da data anteriore alla scadenza del termine di cui alla precedente lettera *a*).

I concorrenti di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1 dovranno invece dimostrare, nei modi prescritti dai successivi articoli, di essere in possesso di una delle qualifiche previste dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 5.

La domanda, firmata dal candidato, deve contenere la indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè del preciso indirizzo, e deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) dell'estratto dell'atto di nascita;

2) del certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

3) del certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

4) del certificato del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale e civile. Al riguardo l'Amministrazione potrà procedere ad indagini dirette;

5) del certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

6) del certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro.

Per i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della campagna in A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'invalido possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Al certificato medico dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, sulla quale il sanitario che ha rilasciato il certificato dovrà apporre la sua firma e la competente autorità comunale il visto per l'identità personale del candidato stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità ai servizi d'istituto;

7) dei documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla precedenza in caso di parità di merito ed alla preferenza nell'ordine di nomina.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra. Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922, o quella di cui alla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, oppure la dichiarazione di cui alla circolare n. 0035000/1 in data 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'esercito.

I partigiani combattenti produrranno un documento rilasciato dalla competente autorità ai fini dell'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Gli invalidi della guerra 1915-18, della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della campagna in A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) o il decreto di concessione della pensione di guerra, ovvero il certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimato dalla sede centrale dell'Opera stessa, attestante la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92 e successive estensioni, con precisazione dei documenti sulla cui base la qualità medesima è stata riconosciuta.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi delle campagne predette dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta bollata, del sindaco del Comune di residenza, redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità;

8) del titolo di studio prescritto, in originale e copia autentica, nonchè di un certificato, rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti negli esami finali, ove i voti stessi non siano indicati nel titolo di studio;

9) dello stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) dei documenti e dei titoli che gli aspiranti stessi ritengano utili ai fini del concorso. In ogni caso i titoli di studio superiori a quelli minimi prescritti dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame di laurea quanto nelle singole materie di esame.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto dall'art. 2 per quello dell'età, devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Ai candidati di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, si applicano, per quanto riguarda gli altri requisiti, eccettuato quello dell'età, le disposizioni dell'art. 4, lettera *b*).

I certificati di cui all'art. 5 numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 9) non saranno ritenuti validi se rilasciati oltre tre mesi prima della data del presente decreto.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare se, e nell'affermativa per quale periodo, abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo e non di ruolo, presso pubbliche Amministrazioni.

Coloro che appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 7, 8 e 10 dell'art. 5 insieme alla copia dello stato matricolare civile, dalla quale risultino anche le qualifiche riportate e lo stato di famiglia.

I candidati in servizio non di ruolo dovranno produrre un certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, gli estremi dei provvedimenti di assunzione e di conferma in servizio, nonchè le qualifiche riportate. Tale documento non è richiesto per gli avventizi in servizio presso la Corte dei conti.

Art. 7.

Con ordinanza Presidenziale non motivata ed insindacabile potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per vice revisore presso la Corte dei conti.

Non sono altresì ammessi al concorso i candidati che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso indetto con il decreto del Presidente della Corte dei conti in data 24 aprile 1942.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un consigliere della Corte dei conti, presidente;

di due primi referendari o referendari della Corte stessa;

di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 6°;

di un professore di matematica o di ragioneria di istituto medio di 2° grado, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti designato dal presidente.

Art. 9.

La Commissione, in base ai requisiti che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai quaranta centesimi.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche ed estensioni, in quanto applicabili.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto Presidenziale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati vice revisori in prova con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova non sarà inferiore ad un anno, ferme restando le altre disposizioni dell'art. 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni.

Saranno esentati dal prestare il periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3°, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestar servizio in Roma o presso gli uffici regionali di controllo della Corte dei conti.

Roma, addì 15 novembre 1946

Il presidente: ORTONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1946
Registro Presidenza n. 3, *foglio n.* 334. — FERRARI

(3902)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.